Conto corrente con la posta — Anno 82° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 18 marzo 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 novembre 1940-XIX, n. 2038.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decreto e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici approvato con il R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

1) Il punto I delle disposizioni preliminari del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici è sostituito dal seguente:

« Nel presente regolamento sotto la denominazione di « ente » s'intendono compresi tutti gli istituti della Regia aeronautica che hanno amministrazione propria. Essi si distinguono in enti con funzionari delegati, agli effetti della legge sulla contabilità generale dello Stato, od in enti senza tali funzionari.

Sono enti con funzionari delegati:
a) le direzioni di commissariato aeronautico;
b) le direzioni dei servizi del materiale e degli aeroporti;
c) le direzioni del demanio aeronautico;
d) le direzioni delle costruzioni aeronautiche;
e) la Regia accademia aeronautica e la scuola di applicazione della Regia aeronautica;
f) lo stabilimento di costruzioni aeronautiche ».

2) Il punto IV delle disposizioni preliminari del citato regolamento è soppresso.

3) Ogni qualvolta nel regolamento ricorre la denominazione di « Direzioni territoriali di commissariato dei servizi del materiale e degli aeroporti ; del demanio », la denominazione stessa deve intendersi modificata con la seguente « direzione di commissariato; dei servizi del materiale e degli aeroporti; del demanio »;

4) L'art. 96 del regolamento è sostituito dal seguente:

« Quando abbiano da trasportarsi somme, sia a seguito di riscossioni, sia per commutazione in vaglia del tesoro, sia per versamenti a titolo di entrate eventuali o per cambio di biglietti di grosso taglio od altro motivo di servizio, se le somme stesse non superino le lire venticinquemila, può essere delegato al versamento o al cambio, il gestore di cassa, se superino tale limite, le operazioni devono essere da lui eseguite in compagnia di altro ufficiale o impiegato civile, delegato dal comandante dell'ente.

Nell'uno e nell'altro caso, il capo dell'ufficio amministrativo deve provocare dal comandante le necessarie cautele per la sicurezza dei fondi stessi ».

5) L'intestazione del capo II del titolo XII del regolamento è sostituita dalla seguente:

« Regia Accademia aeronautica e scuola di applicazione della Regia aeronautica ».

6) L'art. 232 del regolamento è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione della Regia accademia aeronautica e della scuola di applicazione della Regia aeronautica è effettuata con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento interno in quanto non contrastino con quelle del presente regolamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941-XIX, n. 118.
Incorporazione di 20 Monti di credito su pegno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Vedute le deliberazioni degli organi amministrativi dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia in data 30 agosto e 19 ottobre 1940-XVIII e dei commissari dei Monti di credito su pegno di S. Severo, S. Giovanni Rotondo, Lucera, Monte S. Angelo, Troia (Foggia), Andria « SS. Addolorata » e Andria « Gesù » (Bari), rispettivamente in data 5 maggio, 10 agosto, 31 ottobre, 19 settembre, 13 e 10 ottobre 1940-XVIII;
Vedute le deliberazioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Forlì in data 3 ottobre 1940-XVIII e dei commissari dei Monti di credito su pegno di Bertinoro e Forlimpopoli (Forlì), rispettivamente in data 2 e 3 ottobre 1940-XVIII;
Vedute le deliberazioni degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Cuneo in data 20 febbraio e 15 ottobre 1940-XVIII e dei commissari dei Monti di credito su pegno di Cuneo, Cherasco e Alba (Cuneo), rispettivamente in data 8 febbraio, 9 ottobre e 10 settembre 1940-XVIII;
Vedute le deliberazioni degli organi amministratici della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno in data 17 maggio e 23 agosto 1940-XVIII e dei commissari dei Monti di creedito su pegno di Offida e di Ascoli Piceno, rispettivamente in data 13 luglio e 19 ottobre 1940-XVIII;

Vedute le deliberazioni degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Pola, in data 4 maggio 1940-XVIII, e dei commissari dei Monti di credito su pegno di Pirano, Capodistria e Rovigno d'Istria (Pola), rispettivamentee in data 12 e 25 aprile 1940-XVIII;

Vedute le deliberazioni degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Roma, in data 24 luglio 1940-XVIII, e dei commissari dei Monti di credito su pegno di Velletri, Frascati (Roma) e Veroli (Frosinone), rispettivamente in data 2 agosto, 15 e 19 luglio 1940-XVIII;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

1) Il Monte di credito su pegno di S. Severo, con sede in S. Severo (Foggia), è incorporato nei Monti uniti di credito su pegno di Foggia, con sede in Foggia;

2) Il Monte di credito su pegno di S. Giovanni Rotondo, con sede in S. Giovanni Rotondo (Foggia), è incorporato nei Monti uniti di credito su pegno di Foggia, con sede in Foggia;

3) Il Monte di credito su pegno di Lucera, con sede in Lucera (Foggia), è incorporato nei Monti uniti di credito su pegno di Foggia, con sede in Foggia;

4) Il Monte di credito su pegno di Monte S. Angelo, con sede in Monte S. Angelo (Foggia), è incorporato nei Monti uniti di credito su pegno di Foggia, con sede in Foggia;

5) Il monte di credito su pegno di Troia, con sede in Troia (Foggia), è incorporato nei Monti uniti di credito su pegno di Foggia, con sede in Foggia;

6) Il Monte di credito su pegno di Andria « SS. Addolorata », con sede in Andria (Bari), è incorporato nei Monti uniti di credito su pegno di Foggia, con sede in Foggia;

7) Il Monte di credito su pegno di Andria « Gesù », con sede in Andria (Bari), è incorporato nei Monti uniti di credito su pegno di Foggia, con sede in Foggia;

8) Il Monte di credito su pegno di Bertinoro, con sede in Bertinoro (Forlì), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì;

9) Il Monte di credito su pegno di Forlimpopoli, con sede in Forlimpopoli (Forlì), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì;

10) Il Monte di credito su pegno di Cuneo, con sede in Cuneo, è incorporato nella Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo;

11) Il Monte di credito su pegno di Cherasco, con sede in Cherasco (Cuneo), è incorporato nella Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo;

12) Il Monte di credito su pegno di Alba, con sede in Alba (Cuneo), è incorporato nella Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo;

13) Il Monte di credito su pegno di Offida, con sede in Offida (Ascoli Piceno), è incorporato nella Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno;

14) Il Monte di credito su pegno di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, è incorporato nella Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno;

15) Il Monte di credito su pegno di Pirano, con sede in Pirano (Pola), è incorporato nella Cassa di risparmio di Pola, con sede in Pola;

16) Il Monte di credito su pegno di Capodistria, con sede in Capodistria (Pola), è incorporato nella Cassa di risparmio di Pola, con sede in Pola;

17) Il Monte di credito su pegno di Rovigno d'Istria, con sede in Rovigno d'Istria (Pola), è incorporato nella Cassa di risparmio di Pola, con sede in Pola;

18) Il Monte di credito su pegno di Velletri, con sede in Velletri (Roma), è incorporato nella Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma;

19) Il Monte di credito su pegno di Frascati, con sede in Frascati (Roma), è incorporato nella Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma;

20) Il Monte di credito su pegno di Veroli, con sede in Veroli (Frosinone), è incorporato nella Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma.

Le modalità della incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dagli Istituti incorporanti saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941-XIX, n. 119.

Soppressione dell'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Bagno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto 29 luglio 1927, n. 1564, con il quale il comune di Bagno venne aggregato al comune di L'Aquila;

Vista la deliberazione 4 giugno 1940 del podestà di L'Aquila, con la quale si chiede che sia soppresso l'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Bagno e che il relativo territorio sia sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di L'Aquila;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello di L'Aquila;

Visti gli articoli 1 della legge 25 giugno 1940, n. 763, e 1 del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Bagno è soppresso e il relativo territorio è sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di L'Aquila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX.

Modificazione ai Regi decreti 25 novembre 1940-XIX e 23 gennaio 1941-XIX relativi alla iscrizione e radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940-XIX, registro n. 17 Marina, foglio n. 26, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1941, registro n. 2 Marina, foglio n. 210, relativo alla radiazione di alcune navi mercantili, già requisite, dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Regi decreti 25 novembre 1940-XIX e 23 gennaio 1941-XIX riguardanti, rispettivamente, la inscrizione e la successiva radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, sono modificati per quanto riguarda la denominazione del motopeschereccio *Maria di Monte Carmelo,* che è sostituita da quella di: «*Maria Monte Carmelo*».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1941-XIX
Registro n. 3 *Marina, foglio n.* 423.

(934)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 marzo 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società mandamentale di costruzione e credito, con sede in Muro Lucano (Potenza).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, numero 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società mandamentale di costruzione e credito (anonima cooperativa), con sede in Muro Lucano (Potenza), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società mandamentale di costruzione e credito (anonima cooperativa), con sede in Muro Lucano (Potenza), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, numero 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1004)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 dicembre 1940-XIX.

Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Signa in provincia di Firenze.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta avanzata dal prefetto di Firenze perchè il comune di Signa, di popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha addimostrato la fondatezza della proposta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune, sia l'entità del flusso immigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Signa, in provincia di Firenze, è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto della Provincia e il podestà del Comune sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 26 dicembre 1940-XIX

(968) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 febbraio 1941-XIX.

Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Monfalcone in provincia di Trieste.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta del prefetto di Trieste, che il comune di Monfalcone la cui popolazione è inferiore ai 25,000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha addimostrato la fondatezza di tale proposta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del comune suddetto, sia l'entità del flusso immigratorio che vi si verifica e che non può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Monfalcone, in provincia di Trieste, è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto ed il podestà interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 9 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(967)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1941-XIX.

Proroga del termine fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, relativo alla cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana di atti di archivio delle pubbliche amministrazioni e di stampati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930-VIII, n. 578;

Visto il proprio decreto 20 maggio 1936-XIV, n. 163170, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1936-XIV, registro 7 Finanze, foglio 31;

In virtù della facoltà concessa dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del suddetto R. decreto-legge 12 febbraio 1930-XIII, n. 84;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1936-XIV, fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, e prorogato al 30 giugno 1941-XIX col proprio decreto 20 maggio 1936-XIV, n. 163170, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1946-XXIV.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(985)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1941-XIX.

Autorizzazione alla Società anonima « Istituto Italiano di Previdenza » di Milano ad esercitare l'assicurazione nel ramo grandine.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda in data 12 settembre 1940-XVIII della Società anonima « Istituto Italiano di Previdenza », con sede in Milano, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel ramo grandine;

Visto lo statuto della Società predetta;

Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

La Società anonima « Istituto Italiano di Previdenza », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo grandine.

Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(969)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi dell'Agenzia bancaria Beneke & Heywood M. Turton - A. Pedemonte, con sede a San Remo, e sottoposizione a liquidazione dell'Agenzia medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro l'Agenzia bancaria Beneke & Heywood M. Turton - A. Pedemonte & C., con sede a San Remo;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 5 ottobre 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro l'Agenzia bancaria Beneke & Heywood M. Turton - A. Pedemonte, con sede a San Remo.

La ditta stessa viene posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Mario Giustetto, direttore del Consiglio provinciale delle corporazioni di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(972)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della ditta Piratoni e Biancheri, con sede a San Remo, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto che la ditta Piratoni e Biancheri, con sede a San Remo, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Piratoni e Biancheri, con sede a San Remo, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Ignazio Ramone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1941-XIX

(971) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 marzo 1941-XIX - N. 59

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,54
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,775
Id. 3,50% (1902)	71,45
Id. 3,00% Lordo	51,97
Id. 5,00% (1935)	92,65
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73,075
Id. Id. 5,00% (1936)	94,50
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,875
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	96,20
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	96 —
Id. Id. 5 % Id 1944	97,325
Id. Id 5 % Id 1949	98,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Cons. 3,50 %

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 99.

E' stato denunciato lo smarrimento delle ricevute nn. 25, 26 e 27, relative alle semestralità maturate al 1° luglio 1939 ed al 1° gennaio e 1° luglio 1940, sui certificati Cons. 3,50 % (1906), n. 359253 dell'annua rendita di L. 70 e n. 361664 dell'annua rendita di L. 24.50 intestati a Spata Anna Maria di Giuseppe, vedova di D'Alessandro Giuseppe, domiciliata a Castrovillari (Cosenza).

Si diffida chiunque sia in possesso delle ricevute predette a depositarle presso l'Amministrazione del debito pubblico, avvertendo che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni a sensi dell'art. 485 del regolamento generale per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, sarà provveduto al pagamento delle somme relative agli aventi diritto e le ricevute avranno perduto ogni valore.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

(845) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(1a *pubblicazione*) Avviso n. 102

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Moi Giuseppe fu Pietro, domiciliato in Cagliari, frazione Pirri, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 13646 di L. 500 rilasciato dalla Banca d'Italia succursale di Cagliari, a favore del denunziante in data 31 gennaio 1927.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 8 marzo 1941-XIX

(943) *Il direttore generale*: POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società mandamentale di costruzione e credito, con sede in Muro Lucano (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società mandamentale di costruzione e credito (anonima cooperativa), con sede in Muro Lucano (Potenza), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il dott. Guido Casale y Figoroa fu Alberto è nominato commissario liquidatore ed i signori Pagliuca Giuseppe fu Arcangelo, Vitiello Savino fu Pietro e Altieri Carmine fu Arcangelo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società mandamentale di costruzione e credito (anonima cooperativa), con sede in Muro Lucano (Potenza), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1005)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Rieti

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decretò 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 16 febbraio 1941-XIX, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 febbraio 1941-XIX, con il quale il comm. dott. Paladino Paladini è stato nominato commissario straordinario della suddetta Azienda;

Dispone:

I signori conte cav. ing. Leopoldo Pullè, cav. uff. Attilio Lang e geom. Ercole Fabri sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(908)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 70 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, riguardante il riordinamento del Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che porta modificazioni sull'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visti i Regi decreti-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 323 e 326 riguardanti i nuovi organici del personale di pubblica sicurezza, convertiti nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, modificati dalla legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 642;

Vista la legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 61, con la quale si è disposto, in via transitoria, l'ulteriore aumento di 70 posti nel ruolo organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e si è autorizzato l'espletamento di un pubblico concorso per titoli per l'assunzione di 70 volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza, riservando la partecipazione, al concorso stesso, agli aspiranti, i quali, oltre ad essere in possesso dei requisiti normalmente richiesti per l'assunzione nella anzidetta carriera, rivestano, alla data del bando di concorso, la qualifica di ufficiale di complemento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 70 volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza.

A tale concorso possono partecipare esclusivamente i candidati, i quali rivestano, alla data del presente bando, la qualifica di ufficiale di complemento.

I vincitori del concorso stesso potranno conseguire la nomina al grado iniziale della carriera dopo un periodo di un anno di prova, senza l'obbligo della frequenza del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative, conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate alle Prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie e quelli che risiedono all'estero potranno, nel termine predetto, far pervenire direttamente al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo a produrre, successivamente, ma, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dall'art. 4.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superato quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato, su carta da bollo da lire 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se il candidato sia celibe o coniugato. In questo ultimo caso, dovrà risultare, dal certificato stesso, se la moglie del candidato sia, o meno, di nazionalità straniera e, qualora lo sia, se intervenne l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, o se, invece, il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto Regio decreto-legge;

4) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda della età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) della iscrizione, rilasciato, su carta da bollo da lire 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. La presentazione di tale documento non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero, in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra. I combattenti non iscritti al P.N.F., ma che hanno chiesto l'iscrizione, dovranno esibire un certificato, della Segreteria federale competente, attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione nei Fasci all'estero da dimostrarsi con certificato, redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi, in carta da bollo da lire 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire 4, da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri 1 e centimetri 64.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un medico di fiducia;

8) copia, su carta da bollo da lire 8, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare. Da tali documenti, dovrà risultare il possesso, da parte del candidato, della qualifica di ufficiale di complemento.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare, inoltre, certificato, Mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, debitamente legalizzato dal prefetto, e, gli altri, mediante il documento di cui al precedente comma, al nome del padre del candidato.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista, di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno, inoltre, presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli, o per quelli che risiedono all'estero, detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato dall'art. 4, n. 4, del presente decreto, deve anche essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari del Partito, o di un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del Partito.

Coloro, infine, che siano soci di diritto della Unione fascista famiglie numerose, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente delegato provinciale dell'Unione stessa, debitamente legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da lire 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con prole e dai vedovi con prole;

10) diploma di cui al precedente articolo 2, o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzata, corredati da un certificato attestante la votazione conseguita dal candidato nelle singole materie d'esame e nell'esame finale di laurea;

11) tutti gli altri documenti, che in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dello stesso articolo, debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo insieme a copia, in carta da lire 8, del loro stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da lire 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura, nonchè il possesso della qualifica di ufficiale di complemento.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 1 per la qualifica di ufficiale di complemento e dell'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate alla Prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obbiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dello esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, da un funzionario del Ministero dell'interno, avente grado di direttore capo divisione, e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola, di dieci punti e, pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in cinquantesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai trenta cinquantesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore ad un anno, sarà loro corrisposto l'assegno mensile di lire 833,62 lorde, la indennità di servizio speciale di lire 3000 annue, ridotta del doppio 12 % a lire 2323,20 lorde e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Trascorso il periodo suddetto, e, sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, i volontari predetti, saranno nominati vice commissari aggiunti con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1017)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.